



Automobile Club Novara



**AUTOMOBILE CLUB NOVARA
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
AUTOMOBILE CLUB NOVARA
A.C. a struttura semplice**

***Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del
27 dicembre 2021***

ART. 1

(Ambito di applicazione e finalità)

Il presente regolamento reca disposizioni per l'adeguamento dell'organizzazione dell'Automobile Club Novara ai principi dell'art. 4 e del Titolo II, Capo II, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 27 del citato decreto.

ART. 2

(Centro di responsabilità)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, è responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

A tal fine, con proprio provvedimento, il Direttore può individuare, nell'ambito della dotazione organica, le unità organizzative dell'Automobile Club Novara, alle quale può essere attribuita la gestione delle risorse umane e/o strumentali in relazione a specifici settori di attività.

Lo stesso Direttore adotta le misure necessarie per l'attuazione del sistema di contabilità economica per centri di costo, secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 1997 n° 279, ed in coerenza con i principi di controllo gestionale cui l'Automobile Club Novara si conforma.

ART. 3

(Attribuzione degli Organi)

Gli Organi dell'Automobile Club Novara sono titolari della funzione di indirizzo amministrativo e controllo sulla gestione secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165, dal Regolamento interno della Federazione e dal Regolamento di organizzazione dell'A.C.I.

Ad essi spettano, in particolare:

- Le funzioni loro attribuite dallo Statuto dell'ACI;
- L'approvazione dei piani e programmi di attività dell'Automobile Club Novara, annuali o pluriennali, con individuazione degli obiettivi, priorità ed indirizzi generali per l'azione amministrativa e per la gestione, nonché individuazione ed assegnazione al Direttore delle risorse umane e materiali e, attraverso il bilancio, delle risorse economiche-finanziarie da destinare alle diverse finalità.

Sono tra l'altro riservate agli Organi dell'Automobile Club Novara, secondo le rispettive attribuzioni, le determinazioni in materia di:

- Dotazione organica dell'Ente;
- Reclutamento del personale e relativi bandi di concorso;
- Accordi e convenzioni di interesse generale riguardanti l'Automobile Club Novara che comportino piani di finanziamento non previsti nel bilancio preventivo;
- Adesione ad Istituzioni, Organismi ed Enti e nomine e designazioni di rappresentanti dell'Automobile Club Novara e relative quote di associazione;
- Rilascio di fidejussioni, ipoteche e di altre garanzie comunque denominate;
- Partecipazioni finanziarie dell'Automobile Club Novara
- Acquisto, vendita e permuta di immobili;
- Destinazione ed erogazione di contributi per attività sportiva, su proposta del Direttore;
- Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale riguardante l'Ente, nelle materie riservate agli Organi stessi.

ART. 4 **(Funzioni del Direttore)**

Il Direttore dell'Automobile Club Novara esercita i compiti ed i poteri previsti dalla legge, dal contratto di categoria, dal Regolamento interno della Federazione e dal Regolamento di Organizzazione dell'ACI. In particolare:

- a. Assicura la corretta gestione tecnico-amministrativa nonché la puntuale attuazione dei programmi ed il perseguimento degli obiettivi dell'Automobile Club Novara, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI;
- b. Adotta gli atti relativi all'organizzazione dell'Ente e predispone il budget di gestione sulla base del bilancio di previsione approvato;
- c. Sottopone al Consiglio Direttivo, entro il mese di settembre di ogni anno, le proposte concernenti i programmi ed i piani di attività dell'Automobile Club Novara e le relative previsioni di entrata e di spesa, ai fini della predisposizione del piano generale delle attività dell'Automobile Club Novara e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- d. Rilascia autorizzazioni e adotta atti e provvedimenti, inclusi quelli di esecuzione delle determinazioni degli Organi; adotta altresì ogni atto relativo alla gestione delle risorse umane e strumentali, con facoltà di delega nei confronti dei preposti alle unità organizzative;
- e. Adotta ogni altro atto relativo alla gestione delle risorse economiche finanziarie ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; provvede alla sottoscrizione degli atti di accertamento delle entrate, di impegno e liquidazione delle spese;
- f. Assume provvedimenti di variazione al budget di gestione che non comportino variazioni al bilancio di previsione e adotta i provvedimenti per l'utilizzo del fondo di riserva;
- g. Definisce gli obiettivi che i preposti alle unità organizzative devono perseguire ed assegna ad essi le relative risorse umane e strumentali;
- h. Formula al Consiglio Direttivo, nel corso dell'esercizio, in relazione all'andamento delle attività e dei programmi o a fronte di nuovi progetti definiti dagli Organi, proposte di variazione al bilancio di previsione;
- i. Dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- j. All'inizio di ogni anno presenta al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sullo stato di avanzamento dei progetti ad esso assegnati;
- k. Cura gli adempimenti previsti dall'art. 11 del Regolamento interno della Federazione e dell'art. 17, comma 2, del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, al fine di consentire la verifica in ordine alla coerenza dei piani di attività dell'Ente rispetto agli indirizzi strategici della Federazione medesima;
- l. Monitora, avvalendosi anche della struttura di supporto o dei soggetti deputati al controllo di gestione, l'andamento della gestione dell'Ente; a tal fine richiede chiarimenti, formula osservazioni, fornisce indicazioni e direttive e adotta eventuali provvedimenti di differimento delle spese, non obbligatorie o differibili, previste dal budget di gestione;
- m. Promuove e resiste alle liti, è titolare della correlata rappresentanza processuale dell'Ente ed ha il potere di conciliare e transigere relativamente agli atti di cui alla precedente lettera d); negli altri casi, resta ferma la rappresentanza processuale del Presidente dell'Ente per quanto attiene alle competenze degli Organi dell'Automobile Club Novara;

n. Svolge le attività inerenti la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro su delega del datore di lavoro.

ART. 5 **(Sistema di controlli)**

L'Automobile Club Novara si conforma ai principi fissati in tema di controlli interni dal decreto legislativo 30 luglio 1999 n° 286.

Con delibera del Presidente dell'Ente è istituito il Servizio di controllo interno dell'Automobile Club Novara, quale ufficio in staff agli Organi, che svolge funzione di valutazione e controllo strategico di cui al predetto decreto legislativo n° 286/99.

La direzione del servizio di controllo interno può essere anche affidata ad un organo collegiale. Il Servizio di controllo interno risponde direttamente ed esclusivamente agli Organi dell'Automobile Club Novara, ai quali riferisce in via riservata sui risultati delle analisi effettuate. In particolare, il Servizio redige almeno annualmente una relazione per gli stessi Organi sull'attività svolta, con l'eventuale indicazione di proposte per il miglioramento della funzionalità dell'Ente.

Nello svolgimento delle sue funzioni e nella predetta relazione il Servizio non può esprimere valutazioni in merito alle scelte organizzative e gestionali compiute dai Dirigenti né può rivolgere direttive alla struttura di supporto o ai soggetti deputati al controllo di gestione. Il Servizio può comunque acquisire, in ogni momento, i risultati del controllo di gestione che ritiene utili o necessari per l'attività di valutazione e controllo strategico. Ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990 n° 241, le disposizioni relative all'accesso dei documenti amministrativi non si applicano alle medesime attività di valutazione e controllo strategico poste in essere dal Servizio di controllo interno.

Sulla base dell'art. 10, comma 5, del citato decreto legislativo n° 286/99, l'Automobile Club Novara può istituire, mediante convenzione con altri Automobile Club, uffici unici per l'attuazione di quanto previsto dallo stesso decreto legislativo n° 286/99 e, in particolare, per il Servizio di controllo interno e per il controllo di gestione.

ART. 6 **(Responsabilità dirigenziale)**

Al Direttore dell'Automobile Club Novara si applicano le disposizioni fissate in materia di responsabilità dirigenziale dall'art. 18 del vigente Regolamento di organizzazione dell'ACI.

ART. 7 **(Incarichi conferiti o autorizzati al personale dipendente dell'Automobile Club Novara)**

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, comma modificato per ultimo con la legge 157 del 19 dicembre 2019 all'art. 50, comma 3 bis, con riferimento alla struttura associativa dell'AUTOMOBILE CLUB NOVARA ed alle caratteristiche di ente pubblico non economico non gravante sulla finanza pubblica, il presente articolo disciplina lo svolgimento da parte del personale dipendente dell'AUTOMOBILE CLUB NOVARA di incarichi ed attività esterne non comprese nei compiti e doveri d'ufficio, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), all'articolo 1 commi 56 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni).

a. (Incarichi e attività non autorizzabili) Il dipendente, anche con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento ai sensi degli articoli 60 e 61 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, non può esercitare il commercio, l'industria, o alcuna professione né essere impiegato alle dipendenze di privati né accettare cariche in società costituite a fini di lucro, escluse le società cooperative e fatti salvi i casi di cui al presente articolo e le cariche consentite in base a specifiche disposizioni regolamentari interne. Derogano ai divieti prescritti dal seguente articolo, le ipotesi previste: a) dall'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ai sensi del quale i dirigenti delle pubbliche amministrazioni possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale; b) dall'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n.183, al sensi del quale le pubbliche amministrazioni, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e sempre che non sussistano ipotesi di conflitto d'interesse, possono autorizzare il dipendente a collocarsi in aspettativa non retribuita, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali o imprenditoriali.

b. (Incarichi e attività soggette ad autorizzazione) Il dipendente, anche con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione, può svolgere attività o incarichi retribuiti, svincolati dai compiti e dai doveri d'ufficio, esclusivamente di tipo occasionale o comunque temporaneo, purché non sussistano situazioni concorrenziali di conflitto di interessi, anche potenziale, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite, intuitu personae, al dipendente.

L'Amministrazione valuta la sussistenza del conflitto d'interessi tenendo presente la qualifica e il ruolo professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'Amministrazione, le funzioni attribuite o svolte nel triennio precedente, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore. L'incarico o l'attività autorizzabile deve avere, comunque, natura non prevalente rispetto al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione. Si considerano prevalenti le attività che comportino corrispettivi lordi annuali complessivamente superiori alla retribuzione lorda percepita dal dipendente a tempo pieno in relazione al profilo di appartenenza.

c (Attività non consentite al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 per cento) Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento, ai sensi dell'art. 1 c. 56 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è consentito di svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato, purché non in concorrenza o in conflitto di interessi, anche solo potenziali, con le funzioni e i compiti istituzionali svolti dall'Ente e previa comunicazione al Direttore. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento non possono comunque svolgere le seguenti attività lavorative: a) lavoro subordinato presso altre pubbliche amministrazioni; b) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa presso pubbliche amministrazioni, compresa quella di appartenenza; c) incarichi professionali e di consulenza a favore di pubbliche amministrazioni, compresa quella di appartenenza, con esclusione dei casi in cui, ferma restando la necessaria espressa autorizzazione, l'appartenenza all'Amministrazione sia elemento necessario e peculiare per lo svolgimento dell'incarico stesso.

Per le attività che richiedono l'iscrizione ad albi professionali, sono fatte salve le disposizioni dei relativi ordinamenti professionali in materia di incompatibilità con il rapporto di lavoro pubblico.

Il dipendente che intende trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con percentuale fino al 50 per cento per svolgere una seconda attività, è

tenuto a comunicare nella richiesta di part-time la tipologia dell'attività che intende svolgere. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro i quindici giorni seguenti all'autorizzazione, alla Direzione l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa precedentemente comunicata. L'Amministrazione, qualora ravvisi nel tipo di attività descritta dal richiedente una delle fattispecie di incompatibilità sopra descritte, respinge, con provvedimento motivato, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

d. (Richiesta e rilascio dell'autorizzazione). L'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi o delle attività lavorative esulanti dai compiti e dai doveri d'ufficio deve essere richiesta al Direttore dal dipendente interessato o dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire gli incarichi. Il Direttore si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione. Nel caso in cui la richiesta sia carente di elementi essenziali, il predetto termine decorre dalla data di ricezione delle necessarie integrazioni. Decorso il termine di cui al comma precedente, la richiesta si intende comunque accolta se riguarda incarichi che devono essere conferiti da una amministrazione pubblica. In ogni altra ipotesi, in caso di inutile decorso del termine di cui al comma precedente, la richiesta si intende definitivamente negata. Per il personale che presta servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni e l'amministrazione di appartenenza provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di quarantacinque giorni dall'intesa. Nel caso in cui l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunci sulla richiesta di intesa entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa da parte della amministrazione di appartenenza, quest'ultima può provvedere prescindendo dall'intesa.

e. (Attività non soggette ad autorizzazione). Il dipendente può svolgere senza la preventiva autorizzazione, percependo gli eventuali compensi, le seguenti attività indicate dall'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica. Non sono, altresì, soggette a preventiva autorizzazione le seguenti attività: - attività artistiche (quali musica, canto, recitazione, cinematografia, danza, pittura, scultura) e sportive purché non si concretizzino in attività di tipo professionale; - attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro; - attività che costituiscono manifestazione della personalità, del pensiero e dei diritti di libertà del singolo purché a titolo gratuito o con eventuale rimborso delle spese sostenute. Il dipendente che intende svolgere le attività di cui al presente articolo, o comunque attività a titolo gratuito, è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Amministrazione. La comunicazione deve essere inviata alla Direzione almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione.

f. (Autorizzazione per incarichi nelle società partecipate da AUTOMOBILE CLUB NOVARA).

Ai Dirigenti ed ai Funzionari dipendenti dell'AUTOMOBILE CLUB NOVARA, sulla base della specificità dell'AUTOMOBILE CLUB NOVARA e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, previa autorizzazione dell'Ente, possono essere conferiti incarichi nelle società controllate o partecipate da AUTOMOBILE CLUB NOVARA, previa

verifica dei requisiti particolari necessari, tra quali si possono evidenziare quello in applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264 (recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza previsto dalla predetta legge o quello di iscrizione al Registro degli Intermediari Assicurativi IVASS.

ART. 8

(Criteri e tempi dei comandi / distacchi / trasferimenti)

I criteri e tempi dei comandi / distacchi / trasferimenti sono disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva.